

Decreto n. 43 dd. 21 marzo 2016

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (T.A.R.I.).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. 24 luglio 2015, n. 6 istitutiva, a far tempo dal 1° gennaio 2016 del nuovo "Comune di ALTAVALLE";

Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30 dicembre 2015, prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15, di nomina del Commissario Straordinario del Comune di Altavalle;

Premesso che l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e s.m. ha istituito a far data dal 01 gennaio 2014 l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), composta da tre distinti tributi tra i quali la Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.). La medesima fonte normativa ha stabilito che con decorrenza 01 gennaio 2014 è stato abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.), entrato in vigore il 01 gennaio 2013 ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m. In relazione alla T.A.R.I. gli enti locali devono:

- a) applicare la tassa stessa, secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva "metodo normalizzato" disciplinata dalla medesima fonte normativa e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e s.m., nonché la T.A.R.E.S.;
- b) in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.);

A prescindere dalle scelte operate rispetto alle due opzioni possibili, è comunque confermato, come in vigore fino al 2013, che i costi emergenti dal piano finanziario relativo al ciclo dei rifiuti devono essere coperti obbligatoriamente nella misura del 100% dal gettito della T.A.R.I. o della T.I.A.;

E' inoltre prevista dall'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 (come modificato dal D.L. n. 16/2014) la facoltà per i Comuni di affidare la gestione applicativa della T.A.R.I. o della T.I.A. direttamente ai soggetti affidatari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani già incaricati in tal senso;

Rilevato ora che fino al 31 dicembre 2015 era in vigore la T.I.A. presuntiva (metodo "normalizzato") negli ex Comuni di Grauno e Grumes, mentre negli ex Comuni di Valda e Faver era in vigore la T.I.A. avente natura corrispettiva, basata sulla misurazione dei rifiuti effettivamente conferiti;

In base alle valutazioni giuridiche, tecniche ed operative effettuate congiuntamente all'Ente Gestore del Servizio (A.S.I.A.), è emersa l'opportunità, per il 2016, di istituire la T.A.R.I. avente natura tributaria. In base alle medesime valutazioni, è emersa l'opportunità di affidare all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (A.S.I.A.), quale gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, la gestione completa in tutte le sue fasi applicative della T.A.R.I.,

fatta salva la diretta imputazione al bilancio del Comune, in distinti capitoli di entrata, del gettito del tributo;

Presa visione dello schema di Regolamento T.A.R.I. predisposto dall'ufficio tributi, nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale e, dopo averne analizzato attentamente i contenuti, ritenuto idoneo alla disciplina del tributo;

Ritenuto quindi di approvare il regolamento medesimo, dando atto che in base alle disposizioni dello stesso si procederà, con successive decreti, all'approvazione del Piano finanziario che costituisce elemento presupposto all'adozione delle tariffe 2016 e del sistema tariffario medesimo;

Dato atto che il nuovo tributo ed il relativo Regolamento trovano applicazione dal 1 gennaio 2016, in quanto adottati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016, giusta le disposizioni di cui all'art. 52, comma 16, della Legge n. 388/2000 e di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutti i provvedimenti regolamentari e tariffari relativi alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 *Norme in materia di finanza locale* ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino ó Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino ó Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

d e c r e t a

1. di istituire, per i motivi meglio espressi in premessa, a partire dal periodo d'imposta 2016, la Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), dando atto che la stessa decorre dal 1° gennaio 2016;
2. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina della T.A.R.I. di cui al precedente punto 1, nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che ai sensi del Regolamento di cui al punto 2 la gestione della T.A.R.I. viene affidata alla Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (A.S.I.A.), giusta l'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e s.m., fermo restando che il gettito del tributo troverà imputazione diretta al bilancio del Comune su distinti capitoli di entrata, come meglio illustrato in premessa;
4. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, che i provvedimenti di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ó Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il presente decreto e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetto a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, al fine di renderlo operativo da subito;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.